

Sulla compatibilità ambientale di un progetto concernente la realizzazione di un rigassificatore di G.N.L. con capacità di rigassificazione pari a circa 8 miliardi di m3 anno, localizzato all'interno di un'area industriale

T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III 18 ottobre 2019, n. 12039 - De Michele, pres.; Vallorani, est. - Associazione Italiana per il World Wide Fund For Nature Onlus (avv.ti Rossi e Tamburini) c. Presidenza del Consiglio dei Ministri ed a. (Avv. gen. Stato) ed a.

Ambiente - Giudizio favorevole di compatibilità ambientale - Progetto concernente la realizzazione di un rigassificatore di G.N.L. con capacità di rigassificazione pari a circa 8 miliardi di m3 anno, localizzato all'interno di un'area industriale.

(Omissis)

FATTO

Con Decreto 844 del 18.11.2010 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del mare (di seguito anche MATTM), di concerto con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MIBACT) formulava giudizio favorevole di compatibilità ambientale relativamente al progetto denominato "Variante Progetto Rosignano", proposto dalla società Edison S.p.a. concernente la realizzazione di un rigassificatore di G.N.L. (Gas Naturale Liquefatto), con capacità di rigassificazione pari a circa 8 miliardi di m3 anno, localizzato all'interno dell'area industriale dello stabilimento Solvay di Rosignano Marittimo ed altre opere come descritte in decreto, nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni riportate nell'atto medesimo.

Con il precedente Decreto n. 1257 del 15/12/2004 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del mare (provvedimento menzionato nel successivo decreto 844/2010) aveva già espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale con prescrizioni, sul progetto presentato dalla medesima Edison, anche in rappresentanza della Solvay S.p.a., denominato "progetto Rosignano" consistente nella realizzazione in località Vada nello stesso comune di Rosignano:

- di un rigassificatore di GNL di capacità pari a circa 3 miliardi di m3 / anno
- nell'adeguamento dell'esistente pontile Solvada,
- nella realizzazione di un metanodotto di collegamento alla rete nazionale gas,
- nella dismissione di un impianto di etilene (con il relativo serbatoio di stoccaggio a singolo contenimento) e nella realizzazione di un nuovo terminale di etilene con serbatoio a doppio contenimento.

A seguito delle osservazioni presentate dagli enti locali interessati nel corso dell'istruttoria, la Società Edison predisponendo un nuovo progetto denominato "variante progetto Rosignano" che è l'oggetto del Decreto VIA n. 844 del 18/11/2010 impugnato con il ricorso per cui è causa.

Tale progetto prevede:

- un terminale di stoccaggio e rigassificazione di GNL con capacità di rigassificazione pari a 8 miliardi di m3 / anno di gas naturale e due serbatoi di stoccaggio da 160.000 m3 ciascuno;
- la costruzione di condotte criogeniche interrate per il trasferimento dal GNL ai serbatoi;
- tutta l'impiantistica necessaria alla rigassificazione del GNL;
- la costruzione di un metanodotto di 4,5 Km, in alta pressione per il collegamento del terminale GNL con la rete nazionale dei gasdotti, in località Castellina Marittima (PI), al metanodotto Livorno-Piombino;
- adeguamento dell'esistente pontile Solvada con prolungamento di circa 430 m e realizzazione della piattaforma di ormeggio per l'attracco e lo scarico di navi metaniere di capacità fino a 140.000 m3;
- la dismissione delle esistenti condotte per lo scarico dell'etilene liquido tra la radice del pontile ed il serbatoio e la dismissione dell'attuale serbatoio etilene a singolo contenimento, da 10.000 m3 e di tutta la relativa impiantistica;
- la costruzione di un nuovo terminale di stoccaggio e rigassificazione di etilene liquido, avente capacità di rigassificazione pari a 220.000 ton / anno, con un serbatoio per lo stoccaggio di capacità pari a 20.000 m3, a contenimento totale - la costruzione di nuove condotte criogeniche interrate per il trasferimento dell'etilene;
- l'impiantistica necessaria per la rigassificazione dell'etilene liquido.

Su tale progetto il Ministero dell'Interno, Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile ha espresso, a mezzo del Comitato Tecnico Regionale della Toscana, parere definitivo favorevole con prescrizioni al rilascio di nulla osta di fattibilità (NOF) con nota 18.10.2006.

In precedenza la Società Edison S.p.a. aveva provveduto a dare comunicazione al pubblico del deposito del rapporto preliminare di sicurezza il 16/11/2005.

Sul progetto sono state presentate osservazioni da parte di soggetti pubblici, di associazioni di categoria e di privati.



La Commissione Tecnica per la verifica dell'impatto ambientale (CTVIA) del Ministero dell'Ambiente ha espresso il parere favorevole (con prescrizioni) n. 347 del 03/09/2009, allegato al decreto (con parere favorevole con prescrizioni del Ministero per i beni e le attività culturali – sempre allegato al decreto).

E' stato acquisito il parere negativo espresso dalla Regione Toscana con Delibera della Giunta Regionale n. 1102 del 30/11/2009 fondato sui seguenti presupposti:

a) contrasto con la delibera del Consiglio Regionale 8 luglio 2008 che prevede (paragrafo 3.5) per il territorio regionale "un rigassificatore (tenuto conto del rispetto delle esigenze di sicurezza delle comunità locali interessate, nonché delle opportunità che tali impianti sono in grado di offrire al livello territoriale, ambientale industriale)", previsione già soddisfatta mediante altro progetto di rigassificazione di gas naturale liquefatto in Livorno già oggetto di VIA positiva e di autorizzazione ministeriale del 23.2.2006 e già in fase di realizzazione, con il parere favorevole della Regione Toscana;

b) contrasto con gli obiettivi di tutela delle caratteristiche ambientali e sociali ed economiche dei territori interessati con un impegno territoriale ed ambientale di cui, "in termini strategici non si ritiene sostenibile il superamento", considerate anche le insostenibili interferenze dell'opera in esame con lo sviluppo del turismo, della nautica da diporto, della pesca commerciale, in considerazione degli investimenti compiuti e previsti per la relativa infrastrutturazione.

A fronte del predetto parere negativo della Regione Toscana, il Decreto VIA ha considerato che il parere negativo della Regione era stato espresso in presenza del parere positivo n. 69 del 19/11/2009 del Nucleo Valutazione Impatto Ambientale Regionale nonché del parere favorevole della Provincia di Livorno e di quello "sostanzialmente favorevole" del Comune di Rosignano Marittimo.

Il decreto impugnato, quindi, ha pronunciato giudizio favorevole di compatibilità ambientale relativamente al progetto denominato "variante progetto Rosignano" proposto dalla Società Edison S.p.a., per la realizzazione di un rigassificatore di GNL nel rispetto delle condizioni e prescrizioni impartite in n. 47 prescrizioni da parte della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA / VAS e di n. 4 prescrizioni da parte del Ministero per i beni e attività culturali.

L'Associazione ricorrente, dopo aver premesso di essere un'associazione ambientale riconosciuta ai sensi dell'articolo 13 della legge istitutiva del Ministero per l'Ambiente e di essere, perciò, legittimata ex lege ai sensi dell'articolo 18 ad impugnare gli atti oggetto del presente giudizio – con ricorso spedito a notifica il 10.2.2011 e depositato in data 21.2.2011 ha impugnato gli atti in epigrafe sulla base dei seguenti motivi di gravame:

I) Violazione di legge: violazione degli artt. 1, 2, 4, 5 e 6 della Direttiva 85/337/CE, come successivamente specificati negli artt. 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008 - Violazione del principio di effettività (art. 4 Trattato Unione Europea, già art. 10).

L'art. 35, comma 2 ter, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, richiamato nel decreto impugnato - laddove stabilisce che le procedure di VIA (come quella in esame: iniziata in data 8.9.2005 con la presentazione della richiesta di compatibilità ambientale e conclusa con provvedimento del 18.11.2010), avviate prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 4/2008, siano concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento (in particolare la legge 8 luglio 1986, n. 349 e il D.P.C.M. 10 agosto 1988 n. 377) - sarebbe "incompatibile con le norme del Trattato dell'Unione Europea" e della Direttiva CEE 337/1985 e dovrebbe, pertanto, essere disapplicato (con la conseguenza che il procedimento in esame dovrebbe essere soggetto alla disciplina del d.lgs. 4/2008).

L'art. 2 del DPCM 10 agosto 1988 (ove, nonostante quanto sopra esposto, fosse ritenuto applicabile al caso in esame), secondo cui i progetti da sottoporre a valutazione di impatto ambientale sono "progetti di massima", sarebbe in contrasto con l'art. 4 della Direttiva 85/337/CE, secondo cui il progetto VIA deve contenere tutti gli elementi per la valutazione cui va sottoposto, secondo un criterio di completezza.

L'ordinamento nazionale non riconoscerebbe la partecipazione alle procedure decisionali di valutazione di impatto ambientale, alla stregua dei principi e delle regole stabilite nelle direttive comunitarie, prevedendo solo una formale comunicazione dell'esistenza del progetto e un termine per le osservazioni, insufficiente ad un esame appropriato dei suoi contenuti;

II) Violazione di legge: violazione dei principi comunitari in tema di prevenzione e di precauzione - violazione della direttiva CEE 27 giugno 1985, n. 337, come modificata dalla direttiva 97/11 CEE e della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2003/35 – CE.

Il progetto di variante sarebbe inadeguato anche rispetto alla legge n. 349/1986, atteso che il Ministero avrebbe imposto una serie di prescrizioni riguardanti la fase esecutiva che dimostrerebbero la carenza di istruttoria. L'atto impugnato esprimerebbe un giudizio positivo di valutazione di impatto ambientale su molteplici aspetti, ma al contempo evidenzerebbe numerose lacune di cui è sintomatica la previsione di richieste di informazioni, da acquisire al di fuori della sede propria della valutazione di impatto, e di prescrizioni prive della necessaria concretezza, inidonee a conformare il progetto alla compatibilità ambientale richiesta dall'articolo 6/2 del DPCM 10 agosto 1988.

Il progetto sottoposto a valutazione sarebbe indeterminato anche con riferimento alle richieste di integrazione formulate dal Ministero ed alle risposte che il proponente ha dato successivamente; ciò si evincerebbe dalle diverse prescrizioni formulate nel provvedimento conclusivo;

III) Violazione di legge: violazione del principio di prevenzione e del principio di precauzione - violazione dell'art. 32 della Costituzione; dell'articolo 97 della Costituzione (buon andamento) - violazione di legge: violazione dell'articolo 1

e s.m.i. Legge 241/ 90 - violazione del principio di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. Violazione di legge: violazione del d.lgs. n 334/ 99 come mod. dal d.lgs 238/2005; violazione della Direttiva 96/82/CE.

Quanto alla prescrizione A/3 su sicurezza e analisi di rischio che recepisce e ordina di conformarsi, quale requisito imprescindibile per la realizzazione degli impianti, alle prescrizioni contenute nel nulla-osta di fattibilità (NOF) che ha concluso l'istruttoria del rapporto preliminare di sicurezza (nota prot. 15622 del 18.10.2006), parte ricorrente deduce: il NOF contiene 23 prescrizioni che vanno ad aggiungersi alle 50 prescrizioni del decreto impugnato, per un totale di 73 prescrizioni. La Commissione Tecnica Regionale (CTR) avrebbe rilasciato il nulla osta di fattibilità al progetto sottovalutando alcuni profili di rischio rilevati dal Gruppo di Lavoro (di seguito anche "GdL") e rinviando al rapporto di sicurezza definitivo la soluzione di alcune questioni sulle quali lo stesso GdL aveva focalizzato l'attenzione. In particolare vengono evidenziate - in estrema sintesi - incongruenze relative ai seguenti profili: punto 1.1 della nota del GdL del 16 ottobre 2006 piani di manutenzione preventiva; punto 1.3 tracciato delle nuove tubazioni; punto 1.4 dilatazioni termiche; punto 1.5 interruzioni elettriche; punto 1.6 analisi delle ipotesi di incidente delle navi metaniere; punto 1.7 condizioni di moto ondoso impediscano le operazioni di ormeggio e di scarico; punto 1.8 analisi incidentale relativa all'impianto etilene; punto 2.1 analisi storica degli incidenti; punto 2.1.3 analisi delle conseguenze degli incidenti, riferite alle nubi di vapori infiammabili; punto 2.1.5 accorgimenti tecnici gestionali per evitare l'effetto domino; punto 2.1.6 rischio di impatto di nave in transito con nave etileniera; punto 2.1.9 area di rispetto lungo il percorso interrato delle tubazioni di trasferimento del GNL e dell' etilene ai serbatoi; punto 2.1.11 incidente sull'impianto a terra; punto 2.1.14 problematica terrorismo;

IV. Violazione di legge: violazione del principio di precauzione, art. 32 della Costituzione; violazione direttiva CEE n. 85/337, del DPCM del 27.12.88 n. 7 - Violazione di legge: falsa e/o erronea applicazione DM 24/11/1984, DM 15/05/1996 e DM 20/10/1998. Violazione di legge, con riferimento alla Legge n. 241/90.

Il progetto sarebbe stato riproposto in una dislocazione impiantistica precedentemente scartata per ragioni di sicurezza, che dimostrerebbe la inaffidabilità della variante. In riferimento alla prescrizione 2.1.9 riguardo alle distanze di sicurezza delle condotte criogeniche del GNL e dell'etilene, dove si ritengono applicabili le disposizioni del DM 24 novembre 1984. L'estensione sarebbe incongrua perché il decreto disciplina i metanodotti, dunque le distanze di sicurezza per una sostanza già allo stato gassoso ed a temperatura ambiente con proprietà chimico-fisiche, per pericolosità e per criticità verso i materiali di contenimento, diverse dai gas infiammabili liquefatti a bassa temperatura come il GNL e l'etilene. Sarebbe illegittimo il richiamo contenuto nello stesso punto 2.1.9. "a quanto previsto dalle vigenti norme sul gpl (DM 15.5.96) e sui liquidi facilmente infiammabile e tossici (DM 20.10.98) in quanto in entrambi è specificato che le normative descritte "non si applicano a depositi criogenici o refrigerati";

V) Violazione di legge: violazione dell'art. 5 direttiva 85/337/ce - eccesso di potere: travisamento dei fatti, carenza di istruttoria e/o illogicità manifesta: lo studio di impatto ambientale non recherebbe i necessari elementi conoscitivi per valutare il progetto sotto il profilo urbanistico; l'art. 5 della Direttiva 85/337/CEE indica, tra i contenuti del progetto, nell'Allegato 4 "una descrizione dei probabili effetti rilevanti del progetto proposto sull'ambiente - dovuti all'esistenza del progetto"; ciò è coerente con quanto previsto dagli artt. 1, comma 3 e 5 del D.P.C.M. 27.12.1988, dagli artt. 6.2. e 7 del D.M. 9.5.2001, con riferimento al rapporto tra il progetto proposto ed il territorio interessato concernente i "requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante";

VI) Violazione di legge: violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6 della Convenzione Internazionale di Aarhus del 25.6.1998, ratificata con legge 16.3.2001, n. 108, nonché dell'art. 23 del d.lgs. 17.8.1999, n. 334 (attuazione Direttiva 96/82/CE): gli atti impugnati sono stati posti in essere violando i principi e le norme in tema di diritto alla partecipazione delle popolazioni interessate ai processi decisionali riguardanti i temi ambientali. La pubblicazione sui quotidiani dell'avviso del deposito della documentazione prodotta con la richiesta di V.I.A. in data 2.9.2005 e 13.9.2005, e la successiva pubblicazione sui due quotidiani dell'avviso del deposito del Rapporto Preliminare di Sicurezza, in data 16.11.2005, nonché le successive pubblicazioni integrative, non sarebbero sufficienti per il rispetto delle prescrizioni normative citate, trattandosi di un mero adempimento formale;

VII) Violazione della Convenzione Internazionale di Aarhus 25/06/1988, ratificata con l. 16/03/2001 n. 108 (s.o. Gazz. Uff. n. 85 del 11/04/2001) – Violazione Direttiva CEE 337/85 - violazione art. 6 legge 8 luglio 1986, n. 349 - violazione di legge d.p.c.m. 10 agosto 1988, n. 377 - d.p.c.m. 27 dicembre 1988. Eccesso di potere. Carenza di istruttoria, mancata ponderazione degli interessi ambientale, sanitari dell'area. Eccesso di potere: carenza di motivazione violazione art. 3 l. 241/90.

Il progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale, nella sintesi non tecnica, non considererebbe le possibili alternative programmatiche, progettuali, realizzative, tecnologiche come invece richiesto dalle norme in epigrafe indicate;

VIII) Violazione di legge: violazione della Direttiva CEE n. 337/85, DPCM 10/08/1988 n. 377 – DPCM 27/12/1988 - eccesso di potere: illogicità manifesta della motivazione, insufficiente istruttoria - carenza di motivazione - Violazione art. 3 Legge n. 241/90 e art. 18 C.d.N.

L'Associazione ricorrente evidenzia che nel progetto esaminato dal provvedimento impugnato, il pontile Solvada rimane invariato quanto al suo allungamento, mentre, però, per il nuovo rigassificatore è prevista una capacità di 8 miliardi di smc l'anno, con una previsione di traffico marittimo di 100 navi metaniere l'anno; l'aumento del traffico marittimo, che

viene praticamente triplicato dalla variante, rispetto al progetto originario, secondo il proponente non costituisce alcun aggravio, data quella che viene definita la "scarsa significatività degli impatti in questione"; il provvedimento impugnato fa proprie le considerazioni svolte dal proponente, limitandosi a prevedere, nella prescrizione n. A/4, che la questione del traffico marittimo venga rinviata al futuro Piano di sicurezza Portuale. Ciò integra, ad avviso dell'Associazione ricorrente, le illegittimità di cui ai motivi in epigrafe; la triplicazione del flusso delle navi metaniere rispetto al precedente progetto, lasciando però inalterata la lunghezza del pontile, avrebbe richiesto valutazioni preventive specifiche e nuove, sia con riferimento alla adeguatezza del pontile ad ospitare un traffico triplicato, che con correlate problematiche di sicurezza originate dall'aumento del traffico marittimo determinatosi dalla triplicazione delle navi in attracco rispetto al progetto precedente.

Pendente il ricorso, la Edison S.p.a., con nota del 15 marzo 2017, ha proposto alcune rilevanti "integrazioni volontarie" al progetto con le quali, a differenza del progetto presentato nel dicembre 2015, ha dichiarato di volere confermare la delocalizzazione del terminale di etilene con la previsione del suo smantellamento e ricollocazione nel polo industriale Solvay, assentite con il decreto 844/2010, precisando che la proposta era da intendere "come progetto connesso, anche se separato e conseguente alla realizzazione del progetto del terminale di rigassificazione GNL" e che la sua realizzazione era condizionata a) al riconoscimento del progetto di rigassificazione come infrastruttura strategica ai sensi del D.lgs.257/2016 nonché b) ad "uno specifico accordo a copertura dei costi sostenuti per la delocalizzazione del terminale di etilene" da negoziare con la Ineos S.p.a. quale titolare dell'impianto.

Sul progetto, nella sua versione definitiva si è espressa la Regione Toscana con DGR 670 del 19 giugno 2017 con parere contrario alla esclusione dalla procedura di VIA, aderendo alle motivazioni espresse nel parere n. 146 del 12 giugno 2017 dal Nucleo Regionale di Valutazione (NURV) e il Comune di Rosignano con tre distinte deliberazioni di Giunta, la n. 22 e la n. 270 del 2016 e la n.116 del 20 aprile 2017.

La Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale (anche CTVIA) con parere n. 2438 del 23 giugno 2017 si è espressa in senso favorevole alla esclusione della procedura di VIA. Tale parere è stato recepito dal Direttore Generale, il quale con determina n. 215 del 14 luglio 2017, ha stabilito l'esclusione della procedura di VIA sul progetto, impartendo le prescrizioni seguenti:

"1.-prima dell'avvio delle opere di costruzione del rigassificatore, il proponente dovrà in ogni caso presentare al MATTM dettagliato crono-programma degli interventi relativi allo spostamento del terminale di etilene da Vada a Rosignano, inclusivo del perfezionamento degli accordi con IneosOlefins spa, della redazione del progetto esecutivo e della costruzione del terminale stesso, oltre allo smantellamento .di quello esistente da dismettere, inclusa la rinaturalizzazione dell'area su cui insiste l'attuale impianto, tenendo conto di eventuali SIMOPS (simultaneousoperations), ovvero di tutte le operazioni simultanee delle fasi di realizzazione dello spostamento del terminale di etilene con il rigassificatore di GNL anche in esercizio, tenendo conto che il predetto spostamento rappresenta un elemento imprescindibile alla realizzazione complessiva dell'intervento, così come assentito con decreto via numero 844-2010;

2.-il completamento della costruzione del nuovo Terminale di Etilene, con relativa impiantistica, inclusa la dismissione e lo smantellamento dell'esistente Terminale di Etilene di Vada oltre alla rinaturalizzazione dell'intera area di sedime di cui alla prescrizione numero 41 del D.M. 884/ 2010, dovrà avvenire entro il termine massimo di cinque anni, decorrenti dalla data di avvenuta ottemperanza della prescrizione numero 1 da parte del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare".

Trattandosi di revisione di un progetto riguardante una industria a rischio di incidente rilevante, la società proponente, in data 15 aprile 2016, ha integrato la documentazione istruttoria, presentando il rapporto preliminare di sicurezza.

In fase istruttoria il Gruppo di Lavoro (GdL) incaricato dal Comitato Tecnico Regionale (CTR) - Direzione Regionale Toscana, ha formulato una richiesta di integrazioni al Rapporto preliminare di sicurezza, con 55 richieste di informazioni supplementari che venivano riscontrate, nello stesso mese, dalla società proponente con due distinti documenti (Doc. n. 15018-H6 e n. 15018-H7).

In data 14/03/2017 il Comitato Tecnico Regionale ha acquisito la relazione del GdL, rilasciando il nulla-osta di fattibilità recante n. 39 prescrizioni corrispondenti alle proposte formulate dal GdL e 2 prescrizioni della Capitaneria di Porto di Livorno sul tema della sicurezza dell'ormeggio (Safety) e quello dell'interfaccia nave-terminal (Security).

I nuovi atti in epigrafe specificati sono stati impugnati con atto per motivi aggiunti notificato in data 23.1.2018 e depositato il 29.1.2018, nel quale si deduce:

1) illegittimità derivata.

Il decreto direttoriale 215 del 14 luglio 2017 ha per oggetto la revisione alla "Variante del Progetto Rosignano" di cui al decreto 844/2010 gravato con l'impugnazione in epigrafe indicata. Ne segue che le illegittimità che sono state fatte valere nei confronti dell'atto principale renderebbero illegittimo per via derivata l'atto impugnato con i motivi aggiunti;

2) violazione per falsa e/o omessa applicazione degli artt. 7 e 20 del d.lgs. 152/2006. Eccesso di potere: carenza di istruttoria -Violazione dell'art. 142 del d.lgs. n. 42/2004. Incompetenza.

Il provvedimento di esclusione dalla VIA avrebbe dovuto essere concertato con il Ministero per i beni e le attività Culturali in base all'art. 20 del d.lgs. 152/2006, sulla base di quanto attestato nel decreto di VIA n. 844 del 18.11.2010 A/42 (sistema

storico culturale studio di approfondimento; A/43 rinvenimenti archeologici indagine di dettaglio; A/44 quadro prescrittivo Generale del ministero per i beni e le attività culturali) dalle prescrizioni B1, B2, B3 e B4.

Sarebbero quindi illegittime, le notazioni formulate dalla CT VIA alla pagina 19 del parere 2438 del 23 giugno 2017 "Per quanto riguarda la componente storico paesaggistica", attesa la competenza del MIBACT;

3) omessa e/ o falsa applicazione art. 5 d.lgs. 152/2006 - DPCM 27 dicembre 1988 (norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità...). Artt. 3, 4, 5 allegato III — violazione di legge, erronea e/o omessa e/o falsa applicazione d.lgs. 105/2015 artt, 17/4 comma 18/1, lett. c) — 24/2 - eccesso di potere - carenza di istruttoria e carenza dei presupposti.

Le norme in rubrica richiederebbero che, nella valutazione sulla assoggettabilità del progetto, la CT VIA valutasse i contenuti del provvedimento CTR del 14 marzo 2017, il quale avrebbe dovuto essere considerato nel provvedimento conclusivo in funzione della verifica della assoggettabilità richiesta dall'art. 20 del d.lgs.152/2006 e dall'art. 18, lett. c) del d.lgs. 105/2015; anche sulla base di quanto previsto dall'art. 3 della legge n. 241/1990, dato che i contenuti istruttori del provvedimento conclusivo della CTR avrebbero dovuto far parte della motivazione sui potenziali effetti negativi delle modifiche del progetto sull'ambiente secondo l'art. 20/1 lett. b) TUA.

Il parere CT VIA n. 2438, 23 giugno 2017 si limiterebbe a prendere atto della parere della CTR (fine pag. 5). La VIA n. 844/2010 confermerebbe inoltre le prescrizioni sulla sicurezza di cui al relativo NOF che, invece, sono assenti nella determina sulla non assoggettabilità;

4) violazione del decreto legislativo 105/2015, artt. 18, 22 e 24. Violazione per falsa/erronea applicazione art. 20 del d.lgs. 152/2006 - violazione del principio di trasparenza art. 1, 7 e 8 L.241/1990 e violazione della convenzione internazionale di Aarhus.

Ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 105/2015 il Ministero dell'Ambiente avrebbe dovuto garantire sessanta giorni (e non quarantacinque) per la presentazione di osservazioni. In secondo luogo il "regime applicabile" sarebbe quello "dell'art. 20 del Codice dell'Ambiente", che avrebbe imposto la "pubblicazione degli atti sul sito del Ministero dell'ambiente nella [loro] interezza";

5) erronea e/o falsa applicazione articolo 20 d.lgs.152/ 2006. Violazione del D.lgs. 16/12/2016, n. 257. Eccesso di potere per travisamento dei fatti — illogicità manifesta- irrazionalità-Violazione del principio di efficienza e di efficacia-Carenza di motivazione art. 3 L.241/1990 - Violazione del principio di azione preventiva e di precauzione.

Il parere CT VIA 2438 indicherebbe in modo errato la coerenza del progetto (pag.13) con la strategia energetica nazionale (SEN). Inoltre il proponente (cfr. integrazioni volontarie del 15 marzo 2017) farebbe riferimento al SEN dell'anno 2013, senza considerare l'entrata in vigore del SEN 2017 con un nuovo quadro strategico nazionale (v. art. 3 del D.lgs. 17.12.2016 n. 257 e allegato III sezione C) che scoraggia la costruzione di nuovi impianti a favore dello sfruttamento di quelli esistenti e sotto utilizzati, prospettando come opzione principale la realizzazione di nuovi gasdotti di importazione. Il parere CT VIA (pagg. 20 e 21) inoltre, traviserebbe il contenuto del PAER Toscana che ammetterebbe un nuovo rigassificatore. Tale convincimento è smentito dal parere del NURV della Regione Toscana n. 146/2017, per cui "l'impianto in oggetto non rientra tra le tipologie che contribuiscono a soddisfare gli 'obiettivi specifici del PAER e la ripresa del progetto del rigassificatore di Rosignano (o comunque di un altro rigassificatore) non è prevista nel PAER "(v. pag. 19 e 20 parere).

Il parere della CT VIA disattende i pareri negativi della Regione Toscana (n. 146 del 12 giugno 2017) e del Comune di Rosignano (nn. 22 e 270 del 2016) senza tuttavia motivare in modo adeguato.

Il parere della CT VIA non tratterebbe le osservazioni del Comune di Rosignano che si era espresso con delibere GM n.22 dell'8 febbraio 2016 ("rapporto istruttorio" allegato alla delibere n. 22 dell'8 febbraio alle pagg 4-7) e n. 270 del 15 settembre 2016 (rapporto istruttorio pagg.5-8).

L'autorità competente non avrebbe valutato il nucleo delle obiezioni e delle osservazioni violando l'art. 25, II comma del TUA;

6) Violazione degli artt. 5 e 20 del d.lgs. 152/2006, degli artt. 1 e 3 della L.241/1990; violazione del principio di buon andamento; violazione del principio di ragionevolezza — carenza dei presupposti- illogicità- Violazione del principio di efficacia dell'azione amministrativa (art. 1 L.241/1990).

La Regione Toscana nel parere 146 del 12 giugno 2017 avrebbe osservato che, sotto il profilo tecnico, l'elaborato relativo alla delocalizzazione dell'impianto di etilene non costituisca un'integrazione progettuale al procedimento poiché non è configurabile come una progettualità diversa da quella già presentata "ma solo una dichiarazione di intenti che non costituisce progetto sul quale possa essere espresso un parere tecnico"; che "la mancata previsione dello spostamento del serbatoio di etilene, in termini di specifici elaborati progettuali ed ambientali, determina UN PEGGIORAMENTO del bilancio degli impatti positivi negativi...; E inoltre che "la dichiarazione di intenti presentata proponente MA NON SUPPORTATA DA ELABORATI TECNICI non consente di valutare se la nuova delocalizzazione etilene all'interno dello stabilimento Solvay possa avere impatti negativi significativi ", in termini differenti da quelli già valutati nel parere numero 69 reso dallo stesso NURV il 19.11.2009 (pag. 28 parere Nurv 146/17).

Il Comune di Rosignano si sarebbe espresso in termini analoghi alla Regione con delibera G.M. n. 116 del 20 aprile 2017.

A differenza di quanto stabilito nel decreto VIA n. 844/2010, la delocalizzazione del terminale di etilene di San Gaetano, da condizione necessaria, diverrebbe solo eventuale in quanto la Edison si sarebbe impegnata a fornire, dopo che il progetto sia stato selezionato quale infrastruttura strategica, un cronoprogramma dei lavori relativi allo spostamento del terminale, oggetto di negoziazione con la Ineos che, con lettera del 23 agosto 2016, avrebbe già escluso di potersi accollare per intero i relativi costi.

Inoltre sarebbe stato violato il decreto di VIA 844/2010, a cui la revisione accede, posto che verrebbe indebitamente modificato uno dei suoi aspetti essenziali quale è il trasferimento del terminale di etilene, su cui si fondava il bilancio ambientale e di rischio, che viene affidato a condizioni di carattere oggettivo (riconoscimento dell'impianto come strategico d.lgs. n. 257/2016) e soggettivo (accordi con Ineos) di carattere ipotetico, mentre nel predetto decreto VIA n. 844/2010 tale trasferimento sarebbe stato previsto in via necessaria e incondizionata. Tale circostanza costituirebbe di per sé fattore peggiorativo tale da giustificare una nuova valutazione di impatto ambientale;

7) violazione del d.lgs. 105/2015, degli artt. 5, 17, 20, 21 e 28 del d.lgs. n.152/2006; Eccesso di potere per carenza di istruttoria, manifesta irragionevolezza, carenza dei presupposti - violazione del principio di precauzione e di prevenzione art. 32 della Costituzione; art. 3/ter del d.lgs. n.152/2006 TUA.

Il Comitato Tecnico Regionale (e il GdL) non avrebbe tenuto conto nella relazione dei profili di rischio delle integrazioni volontarie presentate da Edison il 15 marzo 2017, inerenti le parti principali del progetto e nella verifica di assoggettabilità è mancata la valutazione del rischio del CTR.

La Commissione tecnica regionale, in assenza di una disciplina tecnica specifica per la gestione dei terminali di rigassificazione, avrebbe svolto "interpretazioni estensive delle norme", mentre il principio di precauzione avrebbe imposto di interpellare il Ministero.

Né troverebbe applicazione il decreto ministeriale 24/11/1984 (norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8") e il recente DM 4 aprile 2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ("norme tecniche per gli attraversamenti ed i parallelismi condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto").

Quanto al nulla-osta di fattibilità sarebbe stato redatto sul presupposto del mantenimento del Terminale di etilene nella sua attuale collocazione, per cui mancherebbe l'istruttoria su un elemento essenziale del progetto e le conseguente omessa valutazione del profilo di rischio riguardante le integrazioni volontarie del 15 marzo 2017.

I contenuti prescrittivi del nulla-osta provvisorio connotano:

- una istruttoria carente nella definizione delle caratteristiche tecnico costruttive del progetto (punti 4, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 27, 29, 30, 31, 36 e 39)

- la totale assenza di analisi della componente "terrorismo" (p.ti 25,31);

- una insufficiente definizione dell'area di stabilimento (p.ti 32 e 33),

- la insufficienza di un apparato normativo (21, 28, 34), riconosciuto espressamente dalla CRT e dal legislatore (decreto legislativo 357 2016 allegato tre, sezione C par. 5.11. e sprc. 5.11.2.);

8) omessa valutazione dei criteri per la verifica di assoggettabilità di cui all'art. 20 del TUA, allegato V (criteri per la verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20) con specifico riferimento alla maggiore estensione dello stabilimento - D.lgs. 105/2015 – eccesso di potere per carenza di istruttoria e sviamento.

Le prescrizioni nn. 32 e 33 avrebbero imposto di delimitare nell'area dello stabilimento l'intero tracciato delle condotte criogeniche come un "unicum " (sistema attracco-nave-tubazioni-deposito).

Il CTR non avrebbe tenuto conto che tale prescrizione costituirebbe una estensione territoriale del profilo di rischio che, di per sé, non legittimava, un NOF positivo, in assenza di una puntuale istruttoria in relazione ai profili di rischio correlati alla estensione dello stabilimento, né il provvedimento conclusivo di non assoggettabilità a VIA stante la mancata ricognizione dei potenziali impatti su tutte le aree, a vario titolo interessate, dalla nuova estensione dello stabilimento, secondo le indicazioni della prescrizione 32.

L'estensione dello stabilimento costituirebbe una modifica sostanziale del progetto originario, che non poteva essere oggetto di prescrizione, ma di una nuova pubblicazione ai sensi dell'art. 9/bis dell'art. 24 del TUA: "l'autorità competente, ove ritenga che le modifiche apportate siano sostanziali e rilevanti per il pubblico dispone che il proponente né depositi copia ai sensi dell'art. 23 comma tre e, contestualmente, di avviso dell'avvenuto deposito secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3";

9) falsa applicazione dell'art. 20 del d.lgs. 152/2006.-Violazione delle prescrizioni di cui alla decreto VIA 844 /2010. Violazione del principio di precauzione.

Il nuovo progetto derogherebbe illegittimamente alla prescrizione n. A/6 del Decreto VIA n. 844/2010 e aggraverebbe il rischio, atteso che il parere CTVIA, in risposta alle osservazioni del Comune di Rosignano, confermerebbe a pagina 22 che "le condotte criogeniche... saranno in doppio tubo (pipe in pipe)...; le stesse saranno interrate per tutto il tratto a terra... l'area più vicina al tracciato delle tubazioni che presenta alcune costruzioni adibite ad abitazione quella del villaggio Pontile etc.".

Il problema sarebbe stato affrontato anche dal GdL il quale, nelle richieste di integrazione al proponente (prot. 11842 del 1 settembre 2016) al n. 54 afferma che: "occorre infine confermare la realizzazione dell'eventuale cunicolo di protezione



della tubazione dalla radice del pontile verso il terminale per una lunghezza di 350 m". A questa richiesta il proponente, nelle informazioni supplementari risponde che: "non è prevista la realizzazione di alcun cunicolo di protezione in ragione del fatto che si è adottata la tecnologia in doppio tubo che consente di non considerare credibile la fuoriuscita di GNL da tale tubazione dovuta rotture casuali".

Tale previsione, in primo luogo, sarebbe illegittima non essendo la CTR titolata, in un procedimento finalizzato alla verifica di assoggettabilità, a autorizzate modifiche di una prescrizione scaturita da una procedura di VIA.

In secondo luogo, nella procedura di VIA 844/10 le tubazioni erano state già proposte con il sistema del doppio tubo ed interrato, ma ciò non era stato ritenuto sufficiente e la CTR aveva prescritto la realizzazione del tunnel. Ne conseguirebbe il mancato rispetto delle zone di esclusione, senza la protezione prevista dalla prescrizione A/6; fatto che configura, anche sotto questo profilo, un aggravio di rischio a danno dei cittadini residenti nella zona interessata.

La Edison S.p.a. si è costituita in giudizio depositando memoria con la quale eccepisce la infondatezza del ricorso e dei motivi aggiunti.

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare si è costituito in giudizio depositando documenti.

Con ordinanza collegiale n. 1133 del 29.1.2019 sono stati disposti incompetenti istruttori ai quali l'Amministrazione ha adempiuto con relazione depositata il 2 aprile 2019.

All'udienza dell'8 maggio 2019, dopo ampia discussione tra le parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. La controversia si rivela complessa, per la molteplicità degli atti impugnati e per le implicazioni di ordine ambientale sottese alle valutazioni svolte dalle Amministrazioni interessate, non univocamente congruenti in ordine alla realizzazione degli impianti oggetto delle procedure di VIA.

I procedimenti in esame che si sono protratti per diversi anni e che hanno portato alle determinazioni assunte dal Ministero resistente sono stati contestati, nei loro esiti, sotto molteplici aspetti che attengono essenzialmente alla valutazione dei rischi sottesi alla realizzazione della "variante al progetto Rosignano" per la realizzazione del rigassificatore, oggetto del ricorso introduttivo, e alla "revisione alla variante progetto Rosignano", quest'ultima caratterizzata dallo smantellamento del terminale etilene di Vada (oltre che su alcune modifiche del progetto precedente) ed impugnata con i motivi aggiunti.

2. Venendo all'esame del ricorso introduttivo, in via preliminare occorre soffermarsi sulle eccezioni di difetto di legittimazione attiva della ricorrente Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature ONLUS (W.W.F.) e di carenza di interesse sollevate dalla Edison S.p.a..

In relazione all'eccepito difetto di legittimazione si osserva innanzitutto che la giurisprudenza amministrativa ha più volte ribadito che "la legittimazione attiva di associazioni rappresentative di interessi collettivi obbedisce a stringenti regole; esse consistono innanzitutto nella necessità che la questione dibattuta attenga in via immediata al perimetro delle finalità statutarie dell'associazione e, cioè, che la produzione degli effetti del provvedimento controverso si risolva in una lesione diretta del suo scopo istituzionale, e non della mera sommatoria degli interessi imputabili ai singoli associati; ed inoltre nell'altrettanto imprescindibile riferibilità dell'interesse tutelato a tutti gli associati, dimodoché non vengano tutelate le posizioni soggettive solo di una parte degli stessi e che non siano, in definitiva, configurabili conflitti interni all'associazione (anche con gli interessi di uno solo dei consociati), che implicherebbero automaticamente il difetto del carattere generale e rappresentativo della posizione azionata in giudizio" (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 24 novembre 2016, n. 4957; conformi da ultimo Cons. Stato, Sez. V, 4 novembre 2016, n. 4628; Cons. Stato, Sez. III, 27 aprile 2015, n. 2150; Cons. Stato, Sez. III, 23 dicembre 2014, n. 6370).

Il difetto di legittimazione della ricorrente Associazione WWF è stato eccepito dalla controinteressata che sottolinea come la legittimazione riconosciuta dall'art. 18 della legge n. 349/86 rivesta carattere eccezionale e non possa intendersi estesa all'impugnativa degli atti amministrativi incidenti sull'assetto territoriale, e solo indirettamente su profili di ordine ambientale.

Pur dovendosi ammettere la natura eccezionale della legittimazione processuale riconosciuta alle associazioni ambientaliste, nel senso che essa è ravvisabile nei limiti in cui il provvedimento che si intende impugnare leda in modo diretto e immediato l'interesse all'ambiente, non può tuttavia dubitarsi che l'impianto di rigassificazione progettato dalla Soc Edison S.p.a. sia suscettibile - per caratteristiche ed ubicazione, e per la natura delle sostanze trattate - di produrre un significativo impatto sul bene-interesse azionato, che il legislatore codifica come sistema relazionale tra fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici (cfr. art. 5 del D.lgs. n. 152/06), e questo sia come conseguenza dell'inserimento dell'opera nel contesto paesaggistico-ambientale, sia perché occorre pur sempre tenere presente la possibilità di eventuali malfunzionamenti dell'impianto in questione, l'appartenenza del quale al novero degli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose, sottoposti alla speciale disciplina del D.lgs. n. 334/99, è riconosciuta dalle stesse amministrazioni precedenti.

Si aggiunga che le censure formulate dalla ricorrente attengono anche alla sfera dell'interesse ambientale, essendo volte a conseguire utilità direttamente connesse alla tutela della posizione legittimante, di talché anche per tale aspetto l'ammissibilità del gravame non è in discussione.



3. Sulla base di tali coordinate si osserva che quella ricorrente è un'associazione ambientale riconosciuta ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 349/1986, essa pertanto è legittimata ai sensi dell'art. 18 della medesima Legge n. 349/86 ad impugnare gli atti oggetto del ricorso in esame.

L'Associazione, infatti, ha agito in giudizio – come dalla stessa dichiarato – per ottenere l'annullamento del Decreto 844 del 18/11/2010 concernente il progetto di un terminale di stoccaggio e rigassificazione di GNL denominato “variante progetto Rosignano” da realizzare nel Comune di Rosignano Marittimo (Livorno), facendo riferimento agli effetti che tale progetto avrebbe sull'ambiente e sulla salute umana, alla stregua di quanto previsto nel suo Statuto.

4. Deve ritenersi, altresì, che la ricorrente è titolare di un concreto interesse a ottenere l'annullamento degli atti impugnati, atteso che, in primo luogo, non è dimostrato che il progetto originario presenterebbe profili deteriori, sotto il profilo dell'impatto ambientale, rispetto a quello attuale.

In secondo luogo la molteplicità di profili contestati dalla ricorrente è tale che la decisione potrebbe condurre (in ipotesi anche mediante un accoglimento parziale del ricorso e/o di specifici profili di censura, che saranno partitamente esaminati) ad effetti comunque soddisfattivi per la associazione istante.

5. Sempre in via preliminare non può essere condivisa l'ulteriore eccezione di irricevibilità per tardività sull'assunto che non sarebbe “possibile discutere in questa sede del Decreto n. DEC/VIA/1257 del 15 dicembre 2004, recante giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di rigassificazione”, in quanto “la corrispondente determinazione amministrativa... non è mai stata impugnata, nonostante la sua avvenuta pubblicazione, sicché si è oramai definitivamente consolidata”.

Si osserva che oggetto della impugnazione è il decreto VIA n. 810/2010 e non il precedente decreto n. 1257/2004, che in questa sede non può, quindi, essere oggetto di trattazione, per tale ragione l'eccepito consolidamento o, meglio, intangibilità della precedente autorizzazione non può incidere sulla ammissibilità del ricorso in esame, le cui censure potranno essere esaminate solo in relazione agli atti indicati nell'epigrafe della medesima impugnazione.

6. L'infondatezza delle eccezioni pregiudiziali conduce ad affrontare il merito della controversia.

Deve essere disatteso il primo motivo.

In primo luogo il progetto presentato dalla controinteressata appare sufficientemente determinato ai fini della valutazione dei propri effetti sull'ambiente: lo studio di impatto ambientale e i numerosi allegati di natura tecnica esaminano e danno conto dei molteplici fattori naturali e delle conseguenze sui principali aspetti della attività umane.

In secondo luogo la società Edison ha svolto le iniziative necessarie ed utili per dare conto dell'avvio della procedura di valutazione ambientale, mediante la pubblicazione degli avvisi su un quotidiano a diffusione locale e due a diffusione nazionale.

Le osservazioni a cui fa riferimento la controinteressata, provenienti da enti pubblici e da organismi politici e associazioni, suffragate dalle diverse impugnazioni giurisdizionali avverso il decreto in esame dimostrano l'idoneità della forme di pubblicità adottate dalla società proponente del progetto.

7. Per tale ragione può essere disatteso anche il sesto motivo con il quale l'associazione ricorrente torna a contestare l'assenza di sufficienti garanzie partecipative da riconoscere al pubblico.

8. Anche il secondo motivo è privo di base: non è possibile convenire con l'interessata che le prescrizioni inserite nel decreto di VIA impugnato e che riguardano la fase esecutiva del progetto possano essere considerate indice ulteriore di un difetto di istruttoria del procedimento.

In sede di autorizzazione l'Amministrazione, infatti, può imporre prescrizioni da realizzare nella successiva fase esecutiva, specie nelle ipotesi di opere di elevata complessità, come quella in esame.

L'individuazione di prescrizioni come quelle evidenziate dalla ricorrente nel secondo mezzo costituiscono, piuttosto, indice di un adeguato livello di approfondimento, tenuto conto anche della estrema complessità dell'istruttoria dalla quale il provvedimento è scaturito, in un quadro volto ad assicurare misure di mitigazione dell'impatto ambientale nel rispetto del principio di economicità dell'azione amministrativa e di collaborazione con i soggetti coinvolti nel procedimento.

Le prescrizioni in esame rientrano, quindi, nell'ambito del potere discrezionale comunque riservato all'amministrazione in materia, in quanto con esse l'autorità individua le condizioni alle quali l'opera progettata può essere considerata compatibile con l'ambiente.

9. Con il terzo motivo si contesta il rilascio da parte della Commissione Tecnica Regionale (CTR) del nulla osta di fattibilità al progetto sull'assunto che sarebbero stati sottovalutati alcuni profili di rischio rilevati dal Gruppo di Lavoro.

A tal riguardo si osserva che la realizzazione di uno stabilimento in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell'Allegato al d.lgs. 334/99 è subordinata al rilascio del nulla osta di fattibilità di cui all'articolo 21, comma 3, del medesimo decreto, applicabile *ratione temporis*.

A tal fine, il “gestore” dello stabilimento è tenuto a trasmettere al Comitato Tecnico Regionale un rapporto preliminare di sicurezza (cfr. art. 21, comma 1), che deve contenere informazioni riguardanti aspetti connessi alla sicurezza indicate nell'art. 8 del decreto (tra cui l'identificazione e l'analisi dei rischi di incidenti, i metodi di prevenzione e le misure di protezione e di intervento per limitarne le conseguenze, i piani d'emergenza interni e gli elementi utili per l'elaborazione del piano d'emergenza esterno).



Il Comitato, esaminato il rapporto preliminare di sicurezza, effettuati i sopralluoghi eventualmente ritenuti necessari, rilascia il nulla-osta di fattibilità.

In tal caso prima di avviare l'attività (quindi dopo l'approvazione del rapporto preliminare), il gestore deve presentare al medesimo ente preposto il rapporto di sicurezza "definitivo", che può anche integrare quello preliminare (cfr. art. 21, comma 3, del decreto).

Nel caso di specie il Comitato Tecnico Regionale per la Toscana, con nota prot. n. 1.5622 del 18.10.2006, dopo la prima fase di valutazione, ha rilasciato il NOF, individuando 23 prescrizioni.

In base alla richiamata disciplina all'atto del rilascio del parere tecnico conclusivo, il CTR avrebbe dovuto verificare il rispetto di tali prescrizioni esaminando il rapporto definitivo di sicurezza relativo al progetto particolareggiato.

10. Ciò premesso non è possibile condividere alcuno dei molteplici rilievi mossi da parte ricorrente.

Essi, infatti, nei limiti della valutazione consentita a questo Giudice, attesa la natura tecnico-discrezionale della valutazione attribuita dal menzionato decreto legislativo alle amministrazioni competenti, attengono per la gran parte a profili per i quali la definizione dei controlli non poteva che essere rimessa alla fase di avviamento ed esercizio dell'impianto e, quindi, alla stesura del rapporto definitivo di sicurezza. Le contestazioni dell'associazione ricorrente, in altri termini, sono legate ad elementi di dettaglio non disponibili in fase di progettazione preliminare, per cui correttamente il CTR ha rimandato la definizione delle scelte e delle specifiche misure da adottare alle fasi successive di dettaglio.

Ciò riguarda: i piani di manutenzione preventiva; il punto 1.3 tracciato delle nuove tubazioni; il punto 1.4 dilatazioni termiche; punto 1.5 interruzioni elettriche; punto 1.6 analisi delle ipotesi di incidente delle navi metaniere; punto 1.7 condizioni di moto ondoso impediscano le operazioni di ormeggio e di scarico; punto 1.8 analisi incidentale relativa all'impianto etilene; punto 2.1 analisi storica degli incidenti; punto 2.1.3 analisi delle conseguenze degli incidenti, riferite alle nubi di vapori infiammabili; punto 2.1.5 accorgimenti tecnici gestionali per evitare l'effetto domino; punto 2.1.6 rischio di impatto di nave in transito con nave etileniera; punto 2.1.9 area di rispetto lungo il percorso interrato delle tubazioni di trasferimento del GNL e dell'etilene ai serbatoi; punto 2.1.11 incidente sull'impianto a terra; punto 2.1.14 problematica terrorismo e tubazioni criogeniche.

11. Le carenze prospettate dalla ricorrente vengono enunciate muovendo da valutazioni eminentemente soggettive di incompletezza-insufficienza dei pur complessi studi compiuti dall'Amministrazione, dei quali si intende contestare il livello di approfondimento.

In proposito è utile osservare che le valutazioni di organi tecnici come quelle in esame sono sindacabili, per il loro contenuto squisitamente tecnico ed ampiamente discrezionale, solo entro ben ristretti limiti, in relazione alla eventuale emersione degli estremi - che in questa sede non si profilano - delle figure sintomatiche dell'illogicità manifesta e della contraddittorietà (cfr. C.d.S., Sezione VI, sentenze n. 5590/2001 e n. 1/2004).

12. In relazione al quarto motivo, in primo luogo occorre disattendere il primo profilo di censura con il quale si deduce la contraddittorietà della "variante progetto Rosignano" sul mero presupposto che Edison avrebbe "riproposto un progetto con una dislocazione impiantistica già precedentemente scartata, in sede di procedimento statale di VIA sul progetto originario, per ragioni di sicurezza".

In disparte la genericità dell'assunto, esso non tiene conto della specificità del progetto che, rispetto a quello originario, prevede la localizzazione dell'impianto di GNL in un'area interna allo stabilimento Solvay, con interrimento delle condotte criogeniche del GNL, in un quadro che nel suo complesso appare ragionevolmente migliorativo rispetto al piano precedente (Progetto Rosignano).

In relazione alle ulteriori censure concernenti le distanze di sicurezza delle condotte criogeniche del GNL e dell'etilene, la questione è stata esaminata dal CTR che ha esaminato i rischi connessi alle tubazioni di trasferimento del GNL e dell'etilene, considerando che il trasporto della sostanza criogenica a bassa temperatura avviene tramite tubazioni interrate provviste di doppio tubo (cd. pipe-in-pipe), stabilendo (prescrizione n. 15) lungo tutto il tratto interrato delle condotte criogeniche, la installazione di idonea segnalazione al fine di prevenire operazioni di scavo nella zona interessata, ripresa nel punto 8 di pag. 39 della relazione istruttoria VIA (cfr. doc. 1.2. della ricorrente su Cd rom).

Quanto alla distanza di sicurezza dai luoghi con permanenza di persone la stessa è stata esaminata dal CTR che ha prescritto una distanza maggiore pari a 100 metri per ogni lato - rispetto a quella prevista dal DM 24 novembre 1984, il che priva di base la censura in ordine alla inapplicabilità delle disposizioni del DM 24 novembre 1984 (prescrizione n. 16).

13. Né del resto è stato dimostrato da parte della ricorrente che il trasporto di una sostanza infiammabile allo stato liquido (come il GNL) a bassa temperatura implichi una maggiore pericolosità rispetto allo stato gassoso in pressione, richiedendo l'applicazione di standard di sicurezza maggiori, che comunque sono stati considerati e indicati, sulla base di quanto è dato evincere anche dal punto 6.2.10 - Sicurezza ed analisi di rischio della Relazione di Sintesi del SIA relativa al progetto "Variante terminale rigassificazione GNL di Rosignano Marittimo (terminale marino-serbatoio etilene) - modifica" (cfr. pag. 126 doc. del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, depositato il 4.8.2011).

14. Deve ritenersi, dunque, che il CTR abbia valutato i rischi connessi alla presenza delle tubazioni di trasferimento del GNL e dell'etilene, imponendo a Edison l'adozione di adeguate misure di sicurezza sulle quali la ricorrente reclama un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni tecnico-discrezionali compiute dalla Regione e dal Ministero dell'ambiente.

15. Con il quinto il WWF deduce che lo studio di impatto ambientale non recherebbe i necessari elementi conoscitivi per valutare il progetto sotto il profilo urbanistico.

Dalla documentazione allegata (“sintesi non tecnica” del SIA. 2005 e “quadri di riferimento” allegati alla stessa (doc. 2) e integrazioni del settembre 2007 (doc. 11), si evince che gli aspetti urbanistici, architettonici e paesaggistici sono stati tenuti in considerazione per quanto concerne la vegetazione, la flora e la fauna, le componenti paesaggistiche e naturalistiche e tutti gli aspetti di rilievo ambientale, paesaggistico e territoriale. Il motivo, dunque, non merita di essere accolto.

16. Con il settimo motivo l’associazione deduce che il progetto di variante non avrebbe considerato le possibili alternative programmatiche, progettuali e realizzative.

La tesi non merita di essere condivisa.

Come osservato in precedenza la variante in esame è stata presentata (anche) con l’obiettivo di mitigare l’impatto degli impianti con il contesto urbanistico e ambientale complessivo, atteso che il progetto di revisione prevede la localizzazione del terminale di rigassificazione all’interno del perimetro dello stabilimento Solvay, con la contestuale dismissione, smantellamento e trasferimento dell’esistente terminale di etilene di Vada e interrimento delle tubazioni di scarico del GNL e dell’etilene liquido.

Il progetto approvato costituisce, quindi, di per sé una alternativa progettuale rispetto alla precedente situazione.

17. Peraltro l’alternativa zero (in cui la ricorrente ipotizza la chiusura dell’impianto e il divieto di costruzione del terminale) non tiene conto del fatto che l’esigenza di costruire l’opera in esame e la sua rispondenza a un pubblico interesse risultano essere già state oggetto di precedenti determinazioni programmatiche (non impugnate) che quindi precludono alle VIA in esame di mettere in discussione la realizzazione del progetto stesso.

Inoltre, i terminali di rigassificazione di GNL sono stati successivamente qualificati come opere di interesse strategico a livello nazionale dalla fonte di rango primario, quale è l’art. 37 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 (recante “Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”).

Le valutazioni del caso in termini di utilità pubblica intrinseca dell’opera a vantaggio del sistema di approvvigionamento energetico nazionale sono state, quindi, già compiute nella competente sede politico-legislativa, all’epoca dell’adozione del predetto D.L.-.

Di tale imprescindibile ed assorbente elemento occorre, dunque, tenere conto anche in ordine alla sufficienza delle motivazioni svolte dall’Amministrazione a sostegno della scelta in contestazione.

Di conseguenza, deve essere ribadito che la predetta valutazione politico-legislativa, data la natura giuridica degli atti nei quali si trova espressa, non è discutibile, né tanto meno sindacabile in sede giurisdizionale.

18. E’ utile soggiungere, infine, che le deduzioni svolte in ricorso, senza offrire una piena dimostrazione di irrazionalità di evidenza oggettiva e manifesta, esplicitano una critica di fondo - in tesi più o meno grave, ma comunque - di mera inopportunità della scelta e, quindi, un ipotetico apprezzamento delle problematiche sollevate involgerebbe comunque valutazioni che per definizione esulano dai parametri del giudizio di legittimità.

19. In merito all’ottavo ed ultimo motivo di ricorso – nel quale si deduce che l’istruttoria avrebbe sottovalutato gli impatti legati all’allungamento del pontile e all’aumento del traffico navale, facendo particolare riferimento a possibili “effetti di rimescolamento” delle acque – il Collegio ritiene che le censure non siano sostenute da un minimo supporto probatorio, considerato che non risulta in alcun modo dimostrato che la modifica assentita, che riguarda l’allungamento del pontile, determini i gravi effetti indicati.

In altri termini le censure inerenti l’impatto del pontile non risultano sostenute da adeguati profili probatori a fronte delle valutazioni comunque svolte dall’Amministrazione in sede procedimentale.

20. In conclusione, nessuno dei motivi dell’originario ricorso merita accoglimento.

21. E’ ora possibile procedere all’esame dei motivi aggiunti che hanno ad oggetto il decreto in epigrafe n. 215 del 14 luglio 2017, con cui il Direttore Generale della Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in base al parere n. 2438/2017 della “Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS” (anche “Commissione Tecnica”), ha “determina(to) l’esclusione dalla procedura di valutazione dell’impatto ambientale del progetto denominato “Revisione alla Variante Progetto Rosignano”... proposto dalla società Edison S.p.a.” il 18 dicembre 2015 per la costruzione, nel territorio di Rosignano Marittimo, di un impianto di rigassificazione GNL (Gas Naturale Liquefatto).

22. In via preliminare occorre soffermarsi sulla eccezione di irricevibilità dei motivi aggiunti che sarebbero stati notificati oltre il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del Decreto MATTM n. 215/2017 sul sito del Ministero dell’Ambiente avvenuta il 17 luglio 2017.

L’eccezione è infondata.

Il termine per l’impugnazione del provvedimento, ai sensi dell’art.19 comma 7 del D.lgs. 152/2006, decorre dalla data di pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.276 del 25 novembre 2017.

Poiché i motivi aggiunti sono stati notificati il 23.1.2018, essi devono ritenersi tempestivi.

23. In punto di fatto occorre premettere come risulti incontestato tra le parti che “l’esclusione dello spostamento del Terminale di Etilene costituisce modifica significativa del progetto generale (quello del 2005) che ha ottenuto decreto favorevole di compatibilità ambientale”. In questi termini, infatti, si esprime esplicitamente il MATTM nella “relazione” depositata in ossequio all’incombente istruttorio disposto a suo carico (in tal senso, quanto si legge alle pagg. 3 e 4), nonché la stessa Commissione Tecnica nel gravato parere n. 2438/2017, laddove riferisce di quanto in particolare avvenuto all’incontro del 23 febbraio 2017 presso il Ministero, ove le amministrazioni presenti segnalavano alla proponente che il progetto, così come originariamente presentato, avrebbe dovuto, in ragione dello stralcio della localizzazione del terminale, essere sottoposto a V.I.A. per valutarne la compatibilità ambientale (in tal senso, cfr. pag. 11) – circostanza desumibile anche dalle “Integrazioni Volontarie” conseguentemente rese dalla Edison con nota del 15 - 16 marzo 2017, in relazione all’aver, in tale occasione, “le Amministrazioni coinvolte... esplicitato la necessità che all’interno del perimetro della procedura sia inclusa la delocalizzazione del terminale di etilene”.

24. Altrettanto pacifico appare, inoltre, che il progetto di “Revisione alla variante progetto Rosignano” sia stato originariamente avanzato dalla controinteressata proprio allo “scopo” di stralciare gli interventi di spostamento del terminale di etilene e di bonifica e rinaturalizzazione della zona costiera di San Gaetano di Vada previsti nel progetto del 2005.

Che questa fosse la finalità della “Revisione” emerge dalle citate “Integrazioni Volontarie”, laddove la stessa Edison - dopo aver affermato che “i costi relativi alla sezione del progetto "Variante Progetto Rosignano" relativi alla delocalizzazione del terminale di Etilene, di proprietà di una Società privata terza (Ineos Olefins S.A.) non possono più rientrare all’interno del perimetro di un’infrastruttura strategica, il cui investimento viene socializzato sul sistema gas (i.e. pagato dagli utenti finali, in bolletta)” - ammette di aver “proposto una Revisione al progetto autorizzato finalizzata allo stralcio di tale intervento dal progetto”, nonché, prima ancora, dallo “Studio preliminare ambientale per la verifica di assoggettabilità a VIA” (anch’esso in atti), presentato dalla Edison nel dicembre 2015, laddove, in più parti si legge chiaramente come “rispetto alla “Variante Progetto Rosignano” (nella “Revisione”) non è più prevista la realizzazione del nuovo Terminale Etilene (e relativa impiantistica) all’interno dello Stabilimento Solvay (in adiacenza al Terminale GNL, nell’area ex-SOC) e non saranno quindi più parte del progetto:

- la dismissione e lo smantellamento del Terminale Etilene, che manterrà la sua attuale localizzazione a Vada;
- la costruzione di nuove condotte criogeniche interrato per il trasferimento dell’etilene, non più necessarie in quanto non è più prevista la rilocalizzazione del Terminale Etilene presso lo Stabilimento Solvay;
- la realizzazione del progetto di rinaturalizzazione dell’area di Vada, non più attuabile poiché l’area prevista non sarà disponibile in quanto continuerà ad essere occupata dall’esistente Terminale Etilene (in tal senso, in particolare, il punto “2.3.5 Riduzione dello Scopo Progettuale” a pagina 18).

Ciò premesso, si tratta di verificare se effettivamente - come ritenuto dal MATTM - “a seguito di integrazioni volontarie presentate con nota prot. n. LNG/4-17/ER-mb del 16 marzo 2017, il Proponente, a modifica della proposta progettuale sopra descritta, ha reintrodotto la realizzazione del nuovo Terminale Etilene (e relativa impiantistica) all’interno dello Stabilimento Solvay e lo smantellamento dell’esistente Terminale Etilene di Vada da eseguirsi, tuttavia, in una fase successiva alla realizzazione del terminale di rigassificazione GNL” (in tal senso, quanto si legge all’inizio di pagina 3 del gravato decreto n. 215/2017).

25. Orbene, tanto il Ministero quanto la Edison richiamano a fondamento della pretesa modifica del progetto inizialmente proposto le già citate “Integrazioni Volontarie” del 15 - 16 marzo 2017, in cui la proponente - nel prendere atto della posizione espressa dalle amministrazioni, volta a ribadire (come già evidenziato) “la necessità che all’interno del perimetro della procedura sia inclusa la delocalizzazione del terminale di etilene, in quanto l’esclusione costituisce modifica significativa del progetto che ha ottenuto decreto favorevole di compatibilità ambientale” - “conferma che la delocalizzazione del terminale di Etilene e quindi i relativi benefici ambientali connessi con la liberazione dell’area di Vada e conseguente progetto di rinaturalizzazione dell’area, potrà essere realizzata come progetto connesso, anche se separato e conseguente alla realizzazione del progetto del terminale di rigassificazione GNL, qualora: il progetto del rigassificatore di Rosignano sia realizzato quale infrastruttura strategica ai sensi della SEN; e sia stato raggiunto uno specifico accordo a copertura dei costi sostenuti per la delocalizzazione del terminale di etilene”, poi “a tale scopo” evidenziando che “entro un anno dalla selezione del progetto di Rosignano quale infrastruttura strategica, fornirà il cronoprogramma dei lavori relativi al progetto di spostamento del terminale di etilene”.

Nello stesso documento, la Edison rappresenta, altresì, come “il progetto dello spostamento del terminale di etilene dovrà essere sviluppato congiuntamente da Edison ed Ineos, in accordo ai principi definiti dal MoU firmato a dicembre. Le modalità esecutive e commerciali dello spostamento saranno oggetto di negoziazione tra due Società private, con tempistiche diverse da quelle previste per l’indizione della gara per la selezione dell’infrastruttura strategica”, allegando poi “il layout preliminare della nuova disposizione del terminale di etilene all’interno del polo industriale Solvay, allo scopo di evidenziare la fattibilità di tale disposizione all’interno di un’ampia area che permetterà una ottimizzazione di tale disposizione nell’ambito del progetto esecutivo di dettaglio che seguirà”.

Dalla lettura di tali affermazioni risulta smentita la circostanza - posta a fondamento della contestata determinazione, adottata dal MATTM, di non sottoporre a V.I.A. il progetto di “Revisione alla Variante Progetto Rosignano” - costituita



dall'aver la proponente "reintrodotta", in ragione di quanto delineato in dette "Integrazioni Volontarie", gli interventi di delocalizzazione del terminale presso lo stabilimento Solvay, che nel 2010 avevano determinato il rilascio del giudizio di compatibilità ambientale in favore della "Variante Progetto Rosignano".

Nella nota del 15 - 16 marzo 2017 la Edison chiarisce, infatti, come la "Revisione" riguardi la sola costruzione del rigassificatore GNL, costituendo lo spostamento del terminale un progetto - pur se "connesso" - "separato e (solo) conseguente" a detta costruzione nonché, vieppiù, meramente eventuale, che "potrà" (così si legge nella nota) essere realizzato in futuro solo "qualora" (e dunque, soltanto a condizione) che sia raggiunto e perfezionato uno "specifico accordo" con la società proprietaria del terminale (Ineos) "a copertura dei (relativi) costi".

26. Ne discende, pertanto, come l'intervento di dislocazione del terminale costituisca una mera eventualità, in quanto rappresentato dalla stessa proponente come un adempimento, pur se fattibile, comunque non solo futuro, ma anche incertus an et incertus quando (come dedotto nel sesto motivo aggiunto), la cui realizzazione risulta, infatti, sottoposta non già ad un termine (la realizzazione di un evento futuro ma certo), bensì alla mera condizione che tale spostamento sia reso oggetto di uno specifico accordo, in cui la società proprietaria dell'infrastruttura si assuma l'obbligo di sostenerne i relativi ingenti costi di esecuzione.

In definitiva non vi è alcuna garanzia sulla effettiva realizzazione della delocalizzazione del terminale GNL.

Non si rinviene alcun elemento concreto che subordini la realizzazione dell'impianto di GNL alla effettiva delocalizzazione dell'impianto di etilene.

Inoltre, non vi è alcuna certezza sull'esito positivo della negoziazione tra Ineos e Edison, al quale è comunque subordinato lo spostamento dell'impianto di etilene all'interno del perimetro del sito industriale di Solvay.

Come non vi è alcuna certezza che il nuovo terminale di etilene venga ricollocato e il sito preesistente sottoposto a rinaturalizzazione entro i cinque anni indicati come termine ultimo.

27. Alcuni rilievi assume al riguardo il M.o.U. (acronimo di Memorandum of Understanding), "avviato" con la Ineos il 23 dicembre 2016 e richiamato dalla proponente a sostegno della pretesa serietà e concretezza dell'impegno a realizzare l'intervento. Si tratta, invero, di un accordo negoziale in grado di esprimere tra le parti, non già un vero e proprio vincolo contrattuale, bensì una mera dichiarazione d'intenti, ovvero la fissazione del contenuto di futuri accordi, da perfezionare nel corso di trattative che si presentano lunghe e particolarmente complesse, senza per questo ancora vincolarsi ad una stipula.

Il valore meramente programmatico di tale accordo risulta confermato dal contenuto del M.o.U., così come riferito nelle "Integrazioni Volontarie", dove la Edison afferma di essersi impegnata, con la sua stipula, "a concretizzare lo spostamento del terminale etilene a condizione che si realizzi il terminale di rigassificazione di GNL e si concordi una soluzione commerciale soddisfacente con Ineos che consenta ad Edison di recuperare l'investimento legato alla delocalizzazione" (così, quanto si legge a pagina 6), così sostanzialmente rinviando - come già evidenziato dalla Regione Toscana nel proprio parere negativo del 12 giugno 2017 (in atti) - ad un momento futuro ed incerto la definizione di ogni relativo aspetto strategico ed economico, da eseguirsi, infatti, in un'ottica di bilancio costi/benefici, su un progetto successivo, tutto ancora da definire in ogni suo aspetto esecutivo e commerciale (in tal senso, quanto si legge sempre nelle "Integrazioni Volontarie", ove si riferisce al riguardo di una futura "negoziazione" tra le società).

28. I chiarimenti resi dalla proponente con la nota del 15 - 16 marzo 2017 precisano che tale intervento potrà essere realizzato solo dopo la realizzazione del rigassificatore GNL e soltanto se la Edison e la Ineos riusciranno a raggiungere un accordo che permetta alla proponente di recuperare il relativo investimento. La stessa prescrizione inserita all'art. 1 del decreto impugnato, secondo cui "Prima dell'avvio delle opere di costruzione del rigassificatore, il Proponente dovrà in ogni caso presentare al MATTM un dettagliato cronoprogramma degli interventi relativi allo spostamento del Terminale di Etilene da Vada a Rosignano, inclusivo del perfezionamento degli accordi con INEOS Olefins S.p.A., della redazione del progetto esecutivo e della costruzione del Terminale stesso, oltre allo smantellamento di quello esistente da dismettere, inclusa la rinaturalizzazione dell'area su cui insiste l'attuale impianto" conferma le perplessità sopra evidenziate, posto che essa stabilisce che la Edison, prima di avviare la realizzazione del rigassificatore GNL, debba fornire al Ministero solo un documento predisposto dalla stessa Edison, in cui venga sarà riportata una mera proiezione dei tempi di realizzazione della delocalizzazione e di perfezionamento del relativo accordo con la Ineos.

29. E' evidente come una tale prescrizione non valga a fornire alcuna garanzia di esecuzione dell'intervento, ponendo a carico di Edison l'obbligo di prospettare al MATTM soltanto una possibile tempistica del futuro intervento di spostamento - e non anche l'obbligo di aver definito per quel momento ogni aspetto esecutivo e commerciale dell'intervento, attraverso la stipula di un accordo contrattuale con la Ineos - vieppiù nemmeno assistito da alcuna decadenza ovvero altra sanzione o conseguenza pregiudizievole né dalla prestazione di una fideiussione o altra garanzia.

30. Né è rinvenibile agli atti del giudizio altro atto o documento del procedimento - pur sempre richiamato nel decreto di esonero dalla V.I.A. - dal quale sia possibile evincere l'assunzione da parte della Edison di un preciso obbligo giuridico a realizzare secondo modalità e tempi definiti gli interventi di delocalizzazione in questione.

Ne consegue, pertanto, come la decisione del MATTM di escludere la "Revisione alla Variante Progetto Rosignano" dalla procedura di valutazione dell'impatto ambientale sia illegittima in quanto manifestamente illogica e irragionevole, riguardando tale progetto solo ed esclusivamente la costruzione del rigassificatore GNL e non anche gli interventi di

delocalizzazione del terminale di etilene e di rinaturalizzazione della fascia costiera di San Gaetano di Vada (che avevano determinato il rilascio del giudizio di compatibilità ambientale in favore della “Variante Progetto Rosignano”), previsti, infatti, nel progetto per cui è causa come di futura ed incerta esecuzione, in quanto sostanzialmente condizionati alla stipula di un successivo ed eventuale accordo commerciale tra la Edison e la proprietaria del terminale medesimo, volto a definirne le modalità esecutive nonché, finanche, quella sostenibilità economica, che - come visto - ne ha escluso la previsione dal progetto medesimo, in relazione alla indisponibilità della stessa proponente a sostenerne i costi.

31. Tale conclusione non risulta, inoltre, smentita dagli esiti ai quali la stessa Amministrazione resistente perviene nella relazione istruttoria, depositata il 2 aprile 2019, in cui, infatti, nel tracciare le differenze tra i due progetti (la “Variante Progetto Rosignano” del 2005 e quello per cui è causa, invece intitolato “Revisione alla Variante Progetto Rosignano”), si conclude, sulla scorta delle valutazioni eseguite dalla competente Commissione Tecnica, per la sostanziale paragonabilità, “sotto il profilo delle Componenti Ambientali” esaminate, dei nuovi impianti a quelli già assentiti, sul presupposto – però – e, quindi, alla sola condizione che la delocalizzazione del terminale di etilene venga realizzata.

32. Alla luce delle considerazioni fin qui espresse, ritiene, quindi, il Collegio che il progetto di “Revisione alla Variante Progetto Rosignano” avanzato dalla controinteressata il 18 dicembre 2015, anche a seguito delle “Integrazioni Volontarie” rese dalla medesima società il 15 – 16 marzo 2017 e proprio in considerazione di quanto ivi evidenziato - diversamente da quanto ritenuto dal MATTM nelle impugnate determinazioni - debba essere sottoposto alla procedura di valutazione dell’impatto ambientale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 5, 20 e 26 del d.lgs. n.152/2006, risolvendosi tale progetto di realizzazione del (solo) rigassificatore GNL (senza la previsione degli interventi di delocalizzazione del terminale di Etilene e rinaturalizzazione della zona costiera di San Gaetano Vada) in una variazione delle caratteristiche e del funzionamento del progetto iniziale e dei relativi impianti, idonea a produrre effetti significativi sull’ambiente.

33. Costituisce, inoltre, principio pacifico che la rinnovazione del giudizio di compatibilità ambientale si imponga allorché le varianti progettuali determinino - come nel caso di specie - un intervento che determini un nuovo impatto ambientale importante, significativamente diverso da quello già esaminato, in particolare, per la sua natura, le sue dimensioni o la sua ubicazione, atteso che diversamente opinando, sarebbe elusivo della precedente autorizzazione consentire che in sede di variante o revisione possano essere riproposte soluzioni aventi effetti sul territorio paragonabili a quelli già esaminati in precedenza, senza “passare” da una nuova valutazione del relativo sacrificio imposto all’ambiente (in tal senso, Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 5525/2014 nonché n. 2446/2013).

34. In conclusione, alla luce delle considerazioni fin qui svolte, i motivi aggiunti debbono, dunque, essere accolti sotto il profilo esaminato della violazione di legge e dell’eccesso di potere - con assorbimento di ogni ulteriore motivo non oggetto di specifica disamina - e, per l’effetto, il decreto del MATTM n. 215/2017 ed il presupposto parere della Commissione Tecnica n. 2438/2017 devono essere annullati, restando comunque salvo ed impregiudicato ogni ulteriore atto che l’Amministrazione competente intenderà assumere, pur sempre tenendo conto dell’effetto conformativo che consegue alla presente pronuncia.

35. Si dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra tutte le parti in causa, stante il rigetto del ricorso introduttivo e l’accoglimento parziale dei soli motivi aggiunti.

(Omissis)